



REGOLAMENTO RISTORNI

ai sensi dell'art. 2521 C.C.

(Approvato dall'Assemblea Soci del 14.05.2024)
--

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dei ristorni in conformità all'art. 26 dello Statuto Sociale, approvato con Assemblea straordinaria dai soci.

L'istituto del ristorno viene espressamente richiamato da due norme contenute nel Codice Civile: l'articolo 2521, rubricato "Atto costitutivo", e l'articolo 2545-sexies, dedicato esclusivamente alla disciplina dei ristorni. La prima norma chiarisce che l'atto costitutivo delle società cooperative deve contenere i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci, criteri che vengono definiti dal primo comma del successivo articolo 2545-sexies, che correla l'attribuzione e la quantificazione del ristorno alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio con la Cooperativa.

Lo statuto della Cooperativa, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Tale ripartizione, in ragione della natura del ristorno quale strumento di remunerazione differita dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, è destinata esclusivamente ai Soci lavoratori della Cooperativa.

Il Socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto mutualistico (lavorativo), concorre a creare le condizioni di maggior efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'avanzo di gestione mutualistico.

Infatti il ristorno, configurandosi come maggior remunerazione della prestazione mutualistica sulla base dell'andamento dell'esercizio, costituisce anche elemento espressivo di un incremento produttivo di redditività aziendale, in termini di miglioramento dell'efficienza e qualità dell'andamento aziendale grazie all'ottimizzazione degli scambi mutualistici intrattenuti con i Soci.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori Soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della Cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Art. 2

Può farsi luogo la ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in corrispondenza di utili realmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio sociale di competenza.

La ripartizione dei ristorni è ammessa nei limiti dell'avanzo di gestione di cui alla sola attività con i Soci, nel caso in cui la Cooperativa operi anche con non Soci.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma secondo lettera B) della legge 142 del 2001 è fatto divieto alla Cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei trattamenti complessivi corrisposti al Socio-lavoratore; pertanto i ristorni saranno erogati nel rispetto di tale limite, ovvero altro limite di legge.

Art. 3

Sulle proposte inerenti i ristorni, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della Cooperativa di cui all'art. 2545 c.c., nonché nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2545-sexies Cod.Civ..

Lo stesso dovrà prevedersi nel caso in cui l'organo amministrativo non ritenga di proporre la ripartizione dei ristorni.

La possibilità del ristorno comunque è legata, non solo al risultato positivo di bilancio (prevalenza dei ricavi sui costi), ma alla formazione delle risorse che consentano il buon andamento delle gestioni future della Cooperativa.

Il ristorno rientra nei momenti progettuali della gestione cooperativa e, conseguentemente, la sua determinazione deve tenere presenti i piani strategici della Cooperativa e le sue esigenze finanziarie.

In ogni caso i ristorni non spettano:

- qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria;
- qualora vi siano i presupposti per uno scioglimento della Cooperativa;
- qualora sia stata presentata l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa o avviate le altre procedure previste dal Codice della crisi d'impresa.

L'erogazione del ristorno sarà proposta dagli amministratori ai Soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, pertanto la contabilizzazione del ristorno avverrà secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile, in conseguenza della delibera assunta dall'Assemblea.

Art. 4

Spetta all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la decisione di applicare o meno l'istituto del ristorno.

L'Assemblea dei Soci delibera in particolare sulle modalità di erogazione del ristorno e in applicazione dei criteri indicati nel presente Regolamento.

In ogni caso la ripartizione dei ristorni deve essere deliberata nel rispetto del principio di parità di trattamento dei Soci.

Art. 5

Le modalità di erogazione del ristorno ai Soci saranno decise dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme, esclusive o anche concorrenti:

- a) integrazione delle retribuzioni;
- b) aumento gratuito del Capitale Sociale;
- c) distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Nel caso in cui la quota di ristorno erogata in forma di aumento gratuito di cui al punto b) sia inferiore al valore nominale dell'azione (o da un suo multiplo), la relativa differenza è accantonata in una apposita riserva fino a che la somma di pertinenza del Socio non raggiunga il predetto valore per effetto dei successivi ristorni.

Tale quota sarà restituita al Socio uscente assieme alla restante liquidazione del Capitale Sociale.

Art. 6

Nel caso di erogazione diretta di cui al punto a) dell'articolo precedente la Cooperativa liquida il ristorno con una prestazione in danaro ad integrazione della retribuzione in busta paga, mediante una o più erogazioni secondo quanto stabilito dall'Assemblea .

Nel caso di erogazione indiretta di cui al punto b) dell'articolo precedente la Cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento gratuito del Capitale Sociale in favore del Socio.

L'erogazione indiretta può essere realizzata anche attraverso l'emissione di azioni di sovvenzione, o strumenti finanziari in favore del Socio, qualora consentite dalla legge.

Art. 7

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio la ripartizione dei ristorni avverrà sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai Soci lavoratori nell'esercizio di riferimento.

In particolare verrà considerato il compenso annuo lordo percepito da ogni Socio Lavoratore nell'anno solare di riferimento prendendo quindi in considerazione quali criteri di ripartizione del ristorno l'entità della retribuzione relativa al numero di ore impiegate e l'inquadramento professionale. I compensi annui lordi dei singoli Soci lavoratori verranno moltiplicati per la percentuale di riparto stabilita dall'Assemblea dei Soci e i relativi ristorni risultanti saranno erogati ai singoli Soci lavoratori in forma diretta e/o indiretta come definito nell' art. 6.

Per i Soci il cui rapporto societario si fosse iniziato o concluso in corso d'anno l'ammontare di ristorno spettante sarà ri-parametrato proporzionalmente al periodo di vigenza del rapporto mutualistico e societario nell'esercizio di riferimento.

Art. 8

L'Assemblea delibera l'entità e la ripartizione dei ristorni su proposta dell'organo amministrativo nel rispetto dei criteri dell'articolo precedente; l'Assemblea dei Soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della Cooperativa.

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, quando il debito verso il socio sia prescritto, saranno devolute a Riserva legale, con apposita delibera dell'organo amministrativo.

Art. 9

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge e di statuto.